

219

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

prominzione
Proposta di Legge presentata nella tornata del 29. Marzo 1862
del Ministro Deput. Gallenga *et alii*

OGGETTO

Sospensione dello stipendio ai Deputati impiegati
durante la Sessione

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

Proposta di legge tendente a far sospendere lo
stipendio ai Deputati Impiegati durante la
Sessione Parlamentare, presentata dai Deputati
Gallenga, Pallotta e Garofano nella seduta
23. febb. 1862.

Ammettono la lettura

Non ammettono

Uffizi 2. 4. 6. 7. 9.

1. 3. 5.

Letta il 11. Marzo 1862.

Discussione ripresentata in considerazione
29. Marzo 1862.

219

Proposta di legge

Art. 1^{mo}

Agl' impiegati membri della Camera Dei
Deputati, rimarrà sospeso lo stipendio durante
la sessione Parlamentare

Art. 2^o

Sono eccettuati i Ministri o gli ufficiali
di terra e di mare di grado superiore a
quello di colonnello o di capitano di
Vascello

Art. 3

La presente legge andrà in vigore alla
nuova legislatura.



A. ^{to} all' originale
D. Gallucci

65
1. 1. 1. 1.
Negativo in Camera


Progetto di Legge

- Art. 1. Agli impiegati, membri della Camera dei Deputati, rimarrà in vigore il loro stipendio durante la sessione Parlamentare.
- Art. 2. Sono eccettuati i Ministri, e gli ufficiali ~~superiori~~ di terra e di ~~mare~~ di grado superiore a quello di colonnello e di capitano di vascello.
- Art. 3. La presente legge andrà in vigore alla nuova legislatura.



A. Pallanza
G. Rattotta
F. Garofano

Art. 1.º Art. 50 dello
Statuto è abrogato.

I deputati e i senatori, che
non godono stipendio, indennità, o
retribuzione qualunque nel bilancio
dello Stato, avranno diritto ad una
indennità di 20 lire al giorno
durante la sessione legislativa.
I deputati e i senatori, che godono
stipendio, indennità, o retribuzione,
inferiore alla indennità parla-
mentare, avranno la somma neces-
saria per raggiungere il valore
della stessa.

Art. 2.º Questa legge sarà
messa in esecuzione nella prossima
legislatura.

A. Crispi
Ant. Mordini
B. M. Dardano
Vino Digijs

5 marzo
1870
Non ammesso alla lettura
alla Università.

SL